COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 597

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvidenze per l'olivicoltura. (3111) . 597

PRESIDENTE 597, 598

DE LEONARDIS, *Relatore* 598

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 598

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

BONOMI ed altri: Prezzo e condizioni di cessione alla industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961. (3154) 599

PRESIDENTE . . 599, 604, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 619

GOMEZ D'AYALA 599, 603

MICELI 601, 611, 612, 614, 616, 618

MONTE 601

MARENGHI 602

BIGNARDI . . . 603, 604, 610, 611, 616, 617

BUSETTO 604

MAGNO MICHELE 605, 606, 609, 611, 612, 616, 617

TRUZZI, *Relatore* 605, 606, 611, 612, 614, 615, 616, 618

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 605, 609, 615, 616, 619

CACCIATORE 610, 611, 612, 616, 617

BARDINI 611

MONTANARI SILVANO 612

AVOLIO 615, 617

PAVAN 615

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BONOMI ed altri: Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960. (3153) 619

PRESIDENTE 619

Votazione segreta:

PRESIDENTE 620

La seduta comincia alle 9,30.

AVOLIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bonomi, Colombi Arturo Raffaello e Grifone sono sostituiti rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Pucci Ernesto, Montanari Silvano e Busetto.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per l'olivicoltura (3111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per l'olivicoltura ».

Il Relatore, onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 26 luglio 1956, n. 839, stanziava somme destinate a finanziare provvidenze per il miglioramento e la difesa della olivicoltura.

I contributi erano previsti nella misura massima del 35 per cento per le grandi aziende, del 52 per cento per le medie aziende e del 67 per cento per le piccole aziende, delle spese di mano d'opera, comprese quella familiare occorrente per il ringiovanimento e la ricostituzione degli oliveti nonché per la esecuzione di razionali potature di riforma onde ottenere un incremento produttivo degli oliveti stessi; per il reimpianto di giovani olivi periti, per l'impianto di nuovi oliveti e l'innesto di olivastri. Venivano anche previsti contributi alla spesa per l'acquisto di piante innestate nella misura massima del 50 per cento esclusivamente a favore delle piccole aziende; erano autorizzati contributi nella spesa per l'acquisto di attrezzature per l'impiego di antiparassitari nella misura massima del 50 per cento ad agricoltori singoli od associati con preferenza per i coltivatori diretti e, appunto per potenziare la lotta antiparassitaria a difesa dell'olivo, venivano finanziati anche corsi di specializzazione in olivicoltura ed in elaiotecnica ed altre iniziative straordinarie a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli osservatori fitopatologici così da iniziare un'opera di propaganda straordinaria e di assistenza tecnica ed antiparassitaria.

La legge ha operato efficacemente come è possibile constatare dai risultati conseguiti.

Difatti la situazione al 31 dicembre 1960 si può riassumere nei termini seguenti: le aziende beneficiate da questa legge sono state 165.959, gli olivi trattati n. 32 milioni 935.162, le giornate di lavoro sussidiate 7.673.486, gli olivi innestati, acquistati e sussidiati 2.882.137, le attrezzature sussidiate per l'impiego di antiparassitari 7.057, i corsi di specializzazione tenuti sono stati 1.932, le aree dimostrative impiantate ettari 1.994, le giornate di operai specializzati adibiti in corsi dimostrativi di potatura 60.560; sono state poi trattate a scopo dimostrativo n. 5.305.518 piante.

Naturalmente questi dati che si riferiscono al 31 dicembre 1960, sono suscettibili ancora di miglioramento se si esamineranno i risultati a tutt'oggi conseguiti.

Il disegno di legge in esame finanzia per l'ammontare di lire 1 miliardo per l'annata 1961-62 la citata legge n. 839. Evidentemente si tratta di uno stanziamento aggiuntivo a quello già previsto dall'articolo 15 del « Piano verde » che prevede la difesa delle piante di olivo per circa 12 miliardi e dall'articolo 14, pure del « Piano verde », che prevede aiuti a fondo perduto per un ammontare di lire 14 miliardi e per altri finanziamenti concernenti l'istruzione e la preparazione professionale prevista, appunto, dal « Piano verde » stesso.

È da notare che, ormai, la politica governativa si basa appunto sul potenziamento delle produzioni pregiate ed a tale proposito vorremmo anche raccomandare al Governo di prendere in attento esame le proposte fatte in sede di conferenza agricola nazionale per un piano decennale dell'olivicoltura così che si possa veramente potenziare questa coltivazione e questa attività ed assicurare al Mezzogiorno un veramente prospero avvenire per l'olivo.

Dopo questa mia breve relazione, invito gli onorevoli colleghi a voler approvare questo provvedimento che avrà sicuramente ripercussioni favorevoli nel settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero sottolineare anch'io l'importanza del provvedimento già evidenziata dal Relatore ed invito la Commissione a volerlo approvare con la massima sollecitudine appunto in relazione all'interesse che esso riveste.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di parte straordinaria iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62

per fronteggiare le maggiori spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 (3154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta l'onorevole Truzzi svolse la sua relazione; quindi ebbe inizio la discussione generale.

Gli onorevoli colleghi sanno che il problema di fronte al quale ci troviamo è reso vieppiù difficile dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge 7 luglio 1959, n. 490, che prima disciplinava il settore.

Perciò vorrei dare lettura della parte sostanziale del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale.

Ritengo opportuno tenere in particolar modo presente il dispositivo della sentenza anche perché è stato affermato che le proposte che sono state presentate alla Camera dopo detta pronuncia, avrebbero lo scopo di eludere – interpreto in questa maniera un comunicato pubblicato sulla stampa – « un recente deliberato della Corte costituzionale in tema di rapporti economici fra categorie rilevando la necessità che la Costituzione non sia costantemente soggetta ad attentati che tendono a modificare il carattere stesso del sistema politico, economico e sociale da essa stabilito ».

Onorevoli colleghi, il Parlamento, la Camera dei deputati, le Commissione legislative, la Commissione Agricoltura, sia in sede legislativa sia referente, hanno sempre davanti agli occhi la situazione politica, economica e sociale dei vari settori, e la nostra Commissione, in particolare, guarda con attenzione viva ed assidua al suo settore. Ma il Parlamento ha anche sempre presente la norma costituzionale perché essa costituisca la direttrice ed il limite del potere legislativo.

È bene che questo sia confermato proprio oggi, quando noi ci troviamo di fronte ad un deliberato della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale una legge approvata dal Parlamento nella materia di cui noi, in questo momento, ci stiamo occupando.

Dichiaro ancora come Presidente della Commissione, che la prima cosa, il primo elemento che l'organo legislativo ha presente quando legifera, è il testo costituzionale, le direttive, cioè, che vengono stabilite dalla Costituzione ed i limiti che essa stabilisce.

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge del 1959 e noi ci inchiniamo.

GOMEZ D'AYALA. Senza per questo abdicare al diritto di critica che noi abbiamo anche nei confronti della Corte costituzionale. Noi siamo in presenza di una interferenza della Corte costituzionale nei lavori del Parlamento che riteniamo assolutamente inammissibile.

PRESIDENTE. Ci inchiniamo, ripeto. Naturalmente al Parlamento spetta il potere legislativo, il potere, cioè, di fare le leggi.

Come è logico, quando andremo ad esaminare la proposta di legge Bonomi ed altri n. 2845 che praticamente ricalca, con maggiore estensione e precisione, la disciplina elaborata con la legge del 1959 dichiarata incostituzionale, allora, in modo particolare, esamineremo più a fondo la questione posta dalla Corte costituzionale.

Oggi ci troviamo di fronte a due proposte di legge, le quali mirano a venire incontro a una necessità verificatasi proprio in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità della legge 7 luglio 1959, n. 490, cioè mirano a far fronte a uno stato di vuoto nella disciplina legislativa del settore determinatasi dopo l'annullamento di quella legge. È bene che si affermi che il Parlamento è geloso del suo potere legislativo, ma noi respingiamo l'insinuazione che le proposte di legge siano fatte per cercare di eludere il dettato della Carta costituzionale: noi esamineremo a fondo i progetti anche se queste nostre leggi che stiamo per discutere probabilmente saranno pure esse impugnate dalla Corte costituzionale. Pertanto ritengo opportuno leggere la parte sostanziale della sentenza:

« Se così è, se il legislatore ha voluto dettare, per raggiungere il fine innanzi indicato, quel complesso di disposizioni organiche che costituiscono la legge 7 luglio 1959, se in tal

modo ha voluto « determinare » un « programma » – secondo le testuali espressioni tolte dal terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione – doveva pur sempre seguire la forma tassativamente prescritta per tal caso dalla Costituzione stessa nel detto comma dell'articolo 41.

« Non è qui il caso di stabilire se la norma costituzionale si riferisca ad una semplice programmazione per la produzione in un settore economico, ovvero ad una pianificazione più o meno estesa: anzi, anche a volersi riferire a qualche cosa di minore importanza che non sia una vera e propria pianificazione, giova notare che anche per un semplice programma la Costituzione prescrive che sia la legge a determinarlo: « la legge determina... ».

L'elemento letterale ora richiamato è di per sé sufficiente a far desumere la volontà del costituente di condizionare alla riserva di legge la prefissione dei programmi e dei controlli relativi all'attività economico-privata, cioè al momento fondamentale della attività economica. Libertà che, seppure deve essere in qualche misura sempre consentita, può venire più o meno notevolmente compressa e ridotta, a seconda dei casi, in relazione ai fini sociali ai quali la medesima deve essere indirizzata. Ma ciò sempre a seguito di chiare e precise statuizioni della legge, libera espressione della volontà dell'organo rappresentativo della Nazione, e non già devoluto alla mutevole facoltà del potere esecutivo.

« Ora la legge in esame attribuisce genericamente ed *in toto* la potestà di fissare programmi e controlli concernenti il settore della bieticoltura, quei programmi e controlli che invece la legge doveva essa determinare, ai ministri dell'agricoltura e dell'industria senza altra limitazione se non il generico riferimento al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero »: il che, anche se la potestà, per mera ipotesi, fosse del potere esecutivo e non già della legge, come l'articolo 41 della Costituzione espressamente impone, non varrebbe certo a sufficientemente circoscrivere la discrezionalità degli organi destinatari della potestà medesima. Tale erronea impostazione si riflette nelle varie disposizioni della legge impugnata, data la sua organicità e l'interdipendenza delle sue disposizioni. Siffatta impostazione non tiene poi conto, con l'imposizione del prezzo fermo, delle condizioni e clausole contrattuali, della estensione degli effetti del programma anche a rapporti esauriti, ché nell'attuale sistema di rapporti economici, è esigenza imprescindibile che ogni programmazione deve essere stabilita, con le relative norme legislative, prima della sua concreta attuazione, affinché non soltanto le autorità pubbliche ma altresì i singoli operatori sappiano quali sono le finalità politiche, sociali ed economiche, che attraverso la programmazione si vogliono raggiungere, si rilevino i mezzi stabiliti per il raggiungimento dei fini, si distinguano le sfere di attività dei poteri pubblici e quelle dei privati operatori, e questi siano così messi in grado di determinare i limiti e la estensione della loro libertà nei rispetti delle iniziative economiche che possano prendere.

Non basta, dunque, che la legge determini genericamente i fini che con i detti programmi si vogliono raggiungere. Occorre la specificazione dei fini, l'indicazione dei mezzi, la determinazione degli organi che sono chiamati ad attuare i programmi o che sono stabiliti per esercitare i controlli. Non basta attribuire un potere in vista del raggiungimento dei fini, ma bisogna anche stabilire i limiti e l'estensione del potere, e prevedere gli effetti che con gli atti derivanti da tale potere si producono. In concreto, talvolta la legge stessa, attraverso le sue disposizioni determinerà, col programma, le finalità, fisserà i criteri di attuazione, gli organi, i poteri e le limitazioni dei poteri degli organi, la estensione della libertà che pur bisogna lasciare agli operatori ed ogni altra particolarità atta a meglio disciplinare il programma; altra volta sarà più opportuno che la legge approvi semplicemente un programma o piano, separatamente formato nei suoi particolari, ma discusso con la legge stessa e allegato alla medesima, e quindi di essa facente parte integrante, salvo a modificare, con la legge, questa legge di approvazione o il piano allegato soltanto quando circostanze di tempo o mutazioni economiche lo richiederanno. L'organo legislativo è in ciò sovrano e, a seconda dei casi, prescegliera forma e sostanza, salvi però sempre i dettami della Carta costituzionale.

La legge 7 luglio 1959, n. 490, va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima, epperò rimane assorbita l'importante questione sollevata con l'ordinanza del Consiglio di Stato.

« Dichiarandosi la illegittimità costituzionale della detta legge, devesi, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, contenente disposizioni sul funzionamento della Corte costituzionale, dichiarare la conseguente illegittimità della legge 11 ago-

sto 1960, n. 820, recante modifica all'articolo 2 della predetta legge n. 490 del 1959. La citata legge, infatti, in nulla immuta al sistema della legge precedente, ma ha identico contenuto normativo della precedente legge: le modifiche che essa reca si limitano solo a fissare al 28 febbraio di ogni anno invece che al 31 gennaio, la data entro la quale doveva essere stabilito il prezzo delle bietole e ad applicare anche al raccolto 1960 il prezzo fermo di cessione all'industria zuccheriera. Per questi motivi la Corte costituziontle *riunisce* le due cause indicate in epigrafe; *dichiara* la illegittimità costituzioale della legge 7 luglio 1959, n. 490, in riferimento all'articolo 41, ultimo comma, della Costituzione; *dichiara*, in conseguenza, in applicazione dell'articolo 27 della legge, 11 marzo 1953, n. 81, la illegittimità costituzioanle della legge 11 agosto 1960, n. 820, recante modifica dell'articolo 2, primo comma, della predetta legge 7 luglio 1959, n. 490 ».

Onorevoli colleghi, ho desiderato ricordarvi la parte essenziale del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale in modo che essa possa essere tenuta presente così come abbiamo presente il testo della Costituzione a cui devono ispirarsi le nostre deliberazioni.

MICELI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Noi preannunziamo una serie di emendamenti. Essi consistono in questo: prima di tutto il prezzo base di lire 73,71 fa affiorare la nostra vecchia presa di posizione che il prezzo deve essere calcolato in base alla resa effettiva; quindi la misura è la stessa ma senza la tabella polarimetrica.

Con un secondo emendamento vogliamo affermare la libertà dei bieticoltori di farsi rappresentare da associazioni o anche da delegati; cioè non si deve attribuire all'A.N.B. il monopolio della rappresenza dei bieticoltori. L'A.N.B. è vero ha lunga vita, ha una certa attrezzatura, ma se tutto ciò deve avere un peso, devono essere gli stessi bieticoltori a dirlo.

Se invece i bieticoltori a questi dati positivi contrappongono per esempio la connivenza dell'A.N.B. con gli zuccherifici e ritengono che la bilancia penda da questa parte, hanno il diritto di dire che preferiscono farsi rappresentare da una determinata organizzazione o da un singolo privato. Noi non vogliamo che questa libertà dei bieticoltori sia soppressa.

Il terzo emendamento prevede che saranno sottoposti a requisizione, con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, gli stabilimenti che rifiutino di ricevere i quantitativi di bietole rientranti nel loro effettivo potenziale produttivo. La gestione degli zuccherifici requisiti sarà affidata a cooperative o consorzi di cooperative di produttori agricoli esistenti nelle zone territoriali dove gli stabilimenti sono ubicati.

Io ritengo che questo non sia ancora la nazionalizzazione dell'industria saccarifera, ma rappresenti un provvedimento che si impone di fronte alla situazione attuale.

Signor Presidente, sono tre emendamenti che noi riteniamo essenziali se vogliamo che le proposte Bonomi che stiamo esaminando fruttino qualche cosa.

Mi rendo conto della buona volontà della Coltivatori diretti, nell'elaborarle e nel presentarle, ma dal momento che tutto ciò si deve tradurre in una legge vogliamo esaminare a fondo la questione del prezzo dello zucchero.

Noi abbiamo interesse di agevolare i produttori di bietole e garantire loro il ritiro del prodotto e la corresponsione di un determinato prezzo.

Se noi fissiamo semplicemente il prezzo, come vuole la proposta di legge Bonomi, e non vi è alcun vincolo per il ritiro, ogni zuccherificio può, quando si presenta il bieticoltore a consegnare la sua partita di bietole, dire: il prezzo è fissato, d'accordo, ma io non ritiro questa o quell'altra partita.

MONTE. C'è il contratto.

MICELI. Ma il contratto fa riferimento alla legge abrogata. Ora, perché la fissazione del prezzo significhi qualche cosa, occorre che vi sia quella che, in forma limitata, c'era prima a norma della legge n. 490 del 1959, e ciò l'assegnazione ad ogni provincia di un certo quantitativo di bietole. Occorre, sia pure formulato in forma nuova, un certo obbligo di accettazione da parte degli zuccherifici.

Si potrà obiettare che nessun industriale zuccheriero sarà tanto poco saggio da lasciare inattivo il proprio stabilimento; il monopolio però, ha interesse ad avere il massimo profitto e quindi cercherà di ritirare le bietole lasciando formalmente intatto il prezzo nominale stabilito dalla legge e pagando le bietole che gli abbisognano al prezzo che più gli conviene, approfittando, per far questo, della sentenza della Corte costituzionale.

Si tratta ora di vedere come possiamo fare una legge che abbia una certa efficacia, un minimo anzi, di efficacia nei confronti dei produttori di bietole.

Non possiamo rimettere, nella legge, la disposizione di un minimo quantitativo da con-

ferire; sarebbe una pianificazione *a posteriori* e se la Corte costituzionale ha criticato l'idea della programmazione non in generale ma perché manca delle caratteristiche necessarie, figuriamoci cosa avverrebbe se andassimo ad introdurre una distribuzione delle colture e della produzione per province quando questa distribuzione è già avvenuta. Mentre per il prezzo vi può essere solo il dubbio che sarà colpito di incostituzionalità, questa distribuzione sarebbe certamente colpita.

Dobbiamo allora, fin da questo momento, introdurre una norma in virtù della quale il potere legislativo dà mandato al Ministro dell'industria e commercio di requisire e far gestire quegli stabilimenti che non ottemperino a questi criteri. È una norma che non può essere incostituzionale perché la requisizione per diversi motivi è prevista come sanzione e la Camera, in una legge, può dar mandato al Ministro di applicarla. Non mi pare la Corte costituzionale possa impedirci di legiferare in questo senso.

È questa poi una norma che avrà grande importanza nei confronti degli zuccherifici perché, di fronte al pericolo della requisizione, essi si regoleranno e sul quantitativo da ritirare e sul prezzo da praticare.

Da parte nostra viene data grande importanza, quindi, a questo articolo aggiuntivo. Possiamo discuterne la forma ma la sostanza deve essere questa: si sappia che il Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha il mandato, da parte del Parlamento, di requisire, a norma di legge, quegli stabilimenti che non assicurino questo minimo di ritiro di bietole da parte dei bieticoltori.

A conclusione vogliamo dire che non ci presteremo certamente, e credo che ciò non sia nell'interesse di nessuno, né ad emanare una legge che ci ponga di fronte ad una nuova sentenza della Corte costituzionale, il che porterebbe discredito al potere legislativo, né ad emanare una legge inoperante perché mancante dei termini affinché il prezzo fissato si traduca in ritiro reale pagato ad un determinato prezzo.

Non ci presteremo a questo e teniamo a dichiarare che non mancheremo di denunziare con veemenza la funzione negativa del monopolio zuccheriero e la necessità di combatterlo. Porteremo in Aula tutta la questione in caso contrario perché non ci presteremo a emanare una legge inoperante e cercheremo di salvaguardare, nei confronti dei bieticoltori, non la funzione di questo o quel parlamentare, ma la funzione legislativa tutta intera.

MARENGHI. Onorevoli colleghi potrei illustrare gli emendamenti che io e l'onorevole Prearo abbiamo in animo di presentare ma, dopo quanto affermato dal collega Miceli, tutta la discussione volge, a mio parere, intorno agli emendamenti da lui preannunciati in quanto gli emendamenti d'iniziativa mia e dell'onorevole Prearo non sono di importanza tale da poter portare la discussione in Aula e si riducono, per la massima parte, a dei correttivi dettati da necessità tecniche.

Ad ogni modo preannunciamo i seguenti emendamenti:

« *All'articolo 3, dopo il primo comma, aggiungere il seguente*:

« Per le consegne e i ricevimenti restano in vigore le modalità delle precedenti campagne ».

« *Al terzo comma sostituire*: le spese di esercizio dei laboratori..., *con*: le spese di impianto e di esercizio dei laboratori... ».

All'articolo 3, infatti, vengono disciplinate questioni riguardanti i pesi e le tare ma non le questioni riguardanti le consegne ed i ricevimenti, che costituiscono materia disciplinata dall'articolo 6 del contratto in vigore, articolo che riguarda le forme di consegna e distribuzione alle varie fabbriche, ecc. Proporremmo, in conseguenza, di far riferimento, per quanto riguarda le consegne e i ricevimenti delle bietole agli stabilimenti, a quanto stabilito per le precedenti campagne.

Passiamo ora al secondo nostro emendamento.

Esso prevede, all'articolo 4, alla lettera *a*) di sostituire lire 3 con lire 2 per il terzo chilometro e aggiungere lire 3 per il quarto chilometro. Alla lettera *b*) aggiungere: lire 3 per il quarto chilometro ».

All'articolo 4 lettera *a*) è detto: « Per le barbabietole consegnate nei silos dello zuccherificio » il compenso è di « lire 24 per il primo chilometro; lire 2 per il secondo chilometro; lire 3 per il terzo chilometro; » manca la cifra per il quarto chilometro. Noi proponiamo di sostituire le lire 3 con lire 2 per il terzo chilometro e di aggiungere lire 3 per il quarto chilometro che manca. Alla lettera *b*) proponiamo poi di aggiungere lire 4 per il quarto chilometro ma è evidente che qui si tratta di un mero errore di stampa.

Il terzo emendamento si riferisce all'articolo 5: al secondo comma si propone di so-

stituire le parole: « a partire dal... », con le parole: « entro il... ».

Proponiamo questo emendamento in quanto le barbabietole venivano, finora, pagate entro il 31 dicembre dell'anno e non a partire dal 31 dicembre. Ritorneremmo, quindi, con l'emendamento da noi proposto, alla vecchia consuetudine.

L'ultimo emendamento da noi proposto si riferisce all'articolo 6: dopo il primo comma si propone di aggiungere il comma seguente: « al coltivatore che rinuncia al diritto di ritirare le polpe fresche spetta un compenso di lire 20,90 per quintale netto di barbabietole consegnate ».

Quanto sopra viene da noi proposto per i piccoli coltivatori e per i coltivatori del Meridione. Soprattutto nel Meridione vi sono piccoli coltivatori molto distanti dallo stabilimento e che non hanno nemmeno i mezzi per ritirare le polpe. Ebbene, in questo caso, una volta che essi abbiano rinunciato al quantitativo di polpe a cui avrebbero diritto è giusto siano compensati con un *quantum* in danaro e precisamente con un compenso di lire 20,90 per ogni quintale netto di barbabietole consegnate, come del resto avveniva in passato in base al contratto in vigore.

Vorrei anche aggiungere che la cifra del 13,20 per cento di cui all'articolo 2 si intende come minimo, nel senso che fino al 13,20, si paga una percentuale di resa del 0,7576.

Vorremmo affermare che, qualora il bieticoltore consegnasse una partita di bietole con titolo inferiore al 13,20 egli avrebbe il diritto di essere pagato come se il titolo fosse del 13,20 così che l'industriale non rifiuti di ritirare bietole con titolo inferiore o pretenda avere riduzioni.

Mi auguro che il provvedimento in esame non sia rimesso all'Assemblea in quanto si tratta di cosa urgentissima e, per quanto riguarda l'obbligo dell'accettazione di tutte le bietole da parte degli zuccherifici, siamo abbastanza tranquilli dato che ci risulta che gli industriali cercano quest'anno le barbabietole e che, quindi, per quest'anno almeno, tutte le barbabietole saranno utilizzate.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei riferirmi a una certa parte della motivazione della sentenza della Corte costituzionale per fare un'osservazione.

A pagina 31 del testo in ciclostile di detta sentenza che a noi è stato fatto pervenire si legge: « Siffatta impostazione non tiene conto, per l'imposizione del prezzo fermo, delle condizioni e clausole contrattuali, dell'estensione degli effetti del programma, ecc. ».

Praticamente la Corte costituzionale, con inammissibile interferenza sulle prerogative e sulle funzioni degli organi legislativi, stabilisce una linea nell'ambito della quale soltanto il Parlamento dovrebbe legiferare. Mi pare che la cosa sia di una gravità eccezionale e che vada denunziata perché sia in modo fermo precisata la nostra posizione nei confronti della Corte costituzionale.

È vero che la iniziativa economica privata è libera, ma la imposizione di un prezzo fermo diventa una necessità nel momento in cui si creano situazioni di monopolio che consentano a determinate categorie di praticare forme di vero e proprio ricatto in denaro di altre categorie. In questo ambito i controlli imposti legislativamente sono perfettamente costituzionali.

Noi qui, in Commissione riunita, in sede legislativa affrontiamo il problema del prezzo di cessione all'industria delle barbabietole, ma già il Presidente ci ha preannunciato che il provvedimento legislativo che noi elaboreremmo sarà impugnato con ogni probabilità dinanzi alla Corte costituzionale. Io ritengo – e mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza su questo punto – che proprio per questa considerazione dovremmo essere tutti quanti concordi nel richiedere che la proposta di legge sia esaminata dall'Assemblea perché essa si assuma la responsabilità del provvedimento che verrà adottato. Altrimenti correremmo il pericolo, mentre sono in lotta le maestranze degli zuccherifici, mentre sono in lotta i bieticoltori per la tutela dei loro interessi, di giungere a un vero e proprio inganno, cioè metteremo insieme un complesso di norme legislative che a distanza di sei o sette mesi potrebbero essere inficiate dalla Corte costituzionale con le conseguenze che conosciamo. Per questi motivi ritengo che sia indispensabile portare il dibattito in Assemblea. Si dice: ci troviamo di fronte a una situazione di estrema urgenza; ma ritengo che se siamo tutti d'accordo possiamo ottenere dalla Presidenza della Camera che la discussione di questi due provvedimenti venga iscritta all'ordine del giorno di domani. L'assunzione della responsabilità dell'intera Assemblea avrebbe indubbiamente un valore molto maggiore nei confronti della Corte costituzionale.

BIGNARDI. Chiedo la parola solo per dare una notizia. Il Presidente Leone ha testè terminato una riunione con i rappresentanti dei vari partiti per esaminare l'ordine dei lavori della Camera e anche per fare un eventuale sforzo per chiudere detti lavori nella setti-

mana prossima, esaurendo però in questo periodo l'esame di tutta una serie di provvedimenti. Ora, alla stregua dell'analisi fatta in proposito, per quest'altro provvedimento al nostro esame che dovrebbe andare in Aula non ci sarebbe capienza, quindi se esso non sarà approvato in Commissione probabilmente sarà discusso dopo il periodo delle ferie estive e di conseguenza svuotato della sua importanza.

A me pare che se è possibile fare uno sforzo per arrivare a una conclusione in sede di Commissione, questo sforzo merita di essere fatto.

BUSETTO. Noi non abbiamo niente in contrario – purché si raggiunga un onorevole accordo per definire i termini di questa legge – a proseguire la discussione in sede di Commissione perché ci rendiamo conto di tutta la materia che pesa sull'Assemblea, e ci rendiamo conto della necessità di armonizzare le diverse esigenze. Però ci sono dei limiti oltre i quali non possiamo andare.

Ora qui vorrei invitare gli onorevoli colleghi della Confederazione dei coltivatori diretti a rifarsi allo spirito che li mosse quando discutemmo la legge n. 490 del 1959 ed essi devono riconoscere che con la sentenza della Corte costituzionale alcuni degli obiettivi fondamentali che si volevano perseguire con quella legge sono stati frustrati e ciò non può non preoccuparli. Vorrei ricordare loro che quando fu emanata la legge n. 490 del 1959, la Confederazione coltivatori diretti produsse diverso materiale propagandistico che spiegava l'importanza di quella legge e prendeva una posizione abbastanza avanzata a proposito dei monopoli saccariferi.

Vorrei esprimere quindi un invito a ritornare alle origini della discussione intorno alla legge n. 490 del 1959, per cercare di raggiungere un accordo. Vi sarete resi conto, onorevoli colleghi, che le proposte di emendamento fatte da noi e illustrate dall'onorevole Miceli non derivano da un processo che noi vogliamo fare alle intenzioni e alla politica dei gruppi saccariferi. Qui bisogna giocare a carte scoperte. I gruppi saccariferi si vogliono mettere apertamente contro il Parlamento. Utilizzano oggi uno strumento nuovo a loro favore, sfidando il Parlamento e approfittando di una loro posizione di forza nei confronti dei bieticoltori.

Onorevoli colleghi della Confederazione coltivatori diretti, la legge n. 490 del 1959, è stata emanata nei confronti di una particolare situazione ma non era diretta contro nessuno; partiva da certe premesse che tendevano a porre dei limiti ai gruppi saccariferi. Dobbiamo ricondurci a quei limiti se vogliamo mettere un punto fermo nella situazione. Per questi motivi insistiamo nei nostri emendamenti.

Quanto poi alla proposta di rimettere la questione all'Aula, ho già detto che se giungiamo a un onorevole accordo si può elaborare la legge in sede di Commissione. Se questo non è possibile e se i deputati debbono sacrificare 24 o 48 ore delle loro ferie estive per risolvere la questione, questo si deve fare, ché altrimenti sarebbe risibile e incomprensibile per i bieticoltori del nostro Paese se si dicesse loro che i parlamentari, i partiti, non hanno approfondito la questione solo perché avevano fretta di andare in vacanza.

BIGNARDI. Onorevoli colleghi, è inconcepibile che ogni anno in questo periodo noi ci troviamo di fronte a una serie di persone che fanno i primi della classe e dicono ai colleghi: voi volete andare in vacanza e noi invece vogliamo stare qui. Questo sistema di voler fare i primi della classe è, ripeto, del tutto risibile e inconcepibile.

BUSETTO. Onorevole Presidente, mi permetta di affermare che nessuno ha detto quello che l'onorevole Bignardi ritiene. Se i lavori della Camera fossero organizzati in modo più funzionale e razionale – così come tante volte abbiamo chiesto – non ci sarebbero tanti vuoti, non si creerebbero tante situazioni di anormalità. Sono d'accordo con lei, onorevole Bignardi, che c'è un corso delle cose che va rispettato: le vacanze, gli impegni familiari. Ma è anche vero che nessuno sapeva che la Corte costituzionale avrebbe annullato la legge n. 490 del 1959, proprio in un certo periodo. Diciamo le cose come stanno!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il presidente della Commissione Industria ci fa pervenire in questo momento il parere favorevole espresso dalla medesima Commissione sulle due proposte di legge Bonomi numero 3153 e numero 3154. Ne do lettura:

« Si esprime parere favorevole.

Parte della Commissione ha altresì osservato che le due proposte di legge presentano un carattere fortemente innovativo per il fatto che viene stabilito per legge un prezzo con le caratteristiche di « prezzo fisso »; mentre la disciplina attuale dei prezzi in Italia è stata sin qui attuata dal C.I.P. col sistema dei « prezzi massimi ».

Considerato il punto al quale siamo pervenuti nella discussione, faccio considerare agli onorevoli colleghi l'opportunità di soppesare meglio le tesi in contrasto, sospendendo la seduta della Commissione.

MAGNO MICHELE. Desidero precisare che non abbiamo il desiderio di portare in Aula la discussione di questo provvedimento e che a ciò addiverremo solo se ci vedremo obbligati a farlo dal mancato accoglimento delle nostre richieste. Ciò posto, dichiaro che concordiamo con le proposte del Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la seduta è sospesa.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 17*).

TRUZZI, *Relatore*. Signor Presidente. Ho già avuto occasione come Relatore di rispondere agli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione e di dare quei chiarimenti che mi sono stati chiesti. Quindi la vorrei pregare, col consenso degli onorevoli colleghi, di chiudere la discussione generale e di passare all'esame degli articoli; in quella sede darò gli ulteriori chiarimenti che mi venissero richiesti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi limiterò molto brevemente a dire che il Governo è favorevole alle proposte di legge presentate dagli onorevoli Bonomi ed altri per regolare la situazione relativa alla campagna bieticola 1961, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale.

A questo proposito desidero fare una brevissima dichiarazione: noi ci troviamo di fronte a tre diverse situazioni: quella relativa alla campagna bieticola del 1959 e 1960; quella relativa alla campagna in corso; e infine al complesso di problemi riguardanti la futura regolamentazione di questo settore sempre in seguito alla decisione della Corte costituzionale e relativa alle precedenti leggi che disciplinavano il settore bieticolo e dello zucchero.

Ho detto che si tratta di situazioni diverse proprio per richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla opportunità di distinguere queste tre diverse situazioni, affrontarle e risolverle in un certo senso autonomamente; proprio per semplificare quelle soluzioni urgenti che dobbiamo adottare in rapporto soprattutto alla campagna 1961.

È stato detto da più parti che il problema fondamentale è quello del prezzo, perché in questo momento ci troviamo di fronte ad una assenza assoluta di leggi; abbiamo dei bieticoltori che hanno seminato a bietole determinate superfici in base al programma fatto a suo tempo in applicazione di leggi allora vigenti.

Non pensiamo che, dato l'attuale andamento della campagna bieticola e le previsioni del raccolto, non ci debbano essere delle gravi preoccupazioni circa l'utilizzazione delle bietole prodotte quest'anno. Viceversa rimane opportuno – come hanno ritenuto i presentatori delle proposte di legge – stabilirne il prezzo al fine di evitare che questo debba rimanere indeterminato, tanto più che si tratta di un settore che si riteneva fino a poco tempo fa di aver disciplinato sotto i più importanti aspetti, compreso quello dei prezzi. E siamo anche propensi a risolvere la questione del prezzo secondo le indicazioni della proposta di legge n. 3154, perché questa si rifà al sistema previsto dalle precedenti leggi, che aveva dato vigore al prezzo fissato dal C.I.P. dichiarandolo prezzo fermo, perché così facendo noi in fondo non introduciamo alcun elemento nuovo e quindi sotto questo aspetto non creiamo nuovi problemi o nuove difficoltà.

Se viceversa – come propongono alcuni colleghi – noi fissassimo il prezzo con criteri diversi e difformi, potrebbe certamente sorgere il più grave pericolo che da parte di quelle categorie che non accettano una impostazione del genere venissero presentati altri ricorsi sulla legittimità del provvedimento che stiamo per emanare.

Inoltre nella proposta di legge Bonomi si richiamano una serie di clausole che corrispondono sostanzialmente alle più importanti clausole del contratto tra bieticoltori ed industriali saccariferi che era stato approvato con decreto interministeriale a norma delle precedenti leggi. Anche qui noi, in fondo, richiamiamo una disciplina che se non fosse venuta meno la legge – a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale – avrebbe regolato i rapporti fra le due categorie. Non introduciamo, sotto questo aspetto, nulla di nuovo.

È vero che esistono altri problemi, e del resto la stessa proposta presentata dall'onorevole Bonomi per regolare il settore e quella presentata dal collega onorevole Magno tengono conto di vari altri aspetti; ma – come dicevo – noi pensiamo che, trovandoci di fronte ad una situazione di urgenza, ed avendo tutti il proposito di risolvere la questione

più grave senza creare nuove difficoltà, è preferibile, con la legge che ci accingiamo ad approvare, risolvere soltanto quello che appare il problema più urgente.

Non credo di dover dire altro, perché gli onorevoli colleghi della Commissione hanno discusso così ampiamente il tema da esonerarmene, per il momento almeno. Mi riservo di fare altre dichiarazioni in sede di emendamenti.

MAGNO MICHELE. Se ho ben capito, tanto il Relatore quanto l'onorevole Sottosegretario rinnovano la loro opposizione agli emendamenti da me preannunciati malgrado il tentativo di accordo per effettuare il quale abbiamo sospeso la seduta.

TRUZZI, *Relatore*. Ci siamo riservati di pronunciarci sui singoli articoli, che saranno esaminati uno per uno.

MAGNO MICHELE. Ma quale posizione assumete, per esempio, sull'articolo 2 relativo al prezzo, se non chiarite la vostra posizione sulla rappresentanza? Allora chiedo che ci diciamo chiaramente quali sono le rispettive posizioni, per vedere se c'è davvero una possibilità di incontro, di accordo

PRESIDENTE. Ho disposto una interruzione della seduta per tentare di comporre i diversi punti di vista. Nell'intervallo abbiamo esaminato le richieste avanzate da parte dell'onorevole Magno e dei suoi colleghi in merito ai seguenti tre punti: 1°) determinazione del prezzo delle bietole sulla base della resa reale invece che di quella convenzionale; 2°) determinazione della rappresentanza che non dovrebbe essere collegata meccanicamente all'A.N.B.; 3°) eventuale possibilità di requisire quegli stabilimenti che rifiutassero di ricevere i quantitativi di barbabietole rientranti nel loro potenziale produttivo.

Ora bisogna giungere ad una decisione. Mi pare che l'onorevole Magno – dato che questi argomenti sono dal punto di vista della sua parte importanti e decisivi – chieda, prima di passare all'esame di determinati articoli, che l'altra parte faccia conoscere il suo pensiero su questi emendamenti, o almeno sulla loro sostanza. Credo che per facilitare le cose converrebbe che questo fosse fatto.

TRUZZI, *Relatore*. Se non vado errato, i colleghi dell'altra parte si erano riservati essi di dare una risposta circa la loro posizione definitiva.

MAGNO MICHELE. Anche voi dovreste darci una risposta sull'articolo 3. Tuttavia dato che noi vogliamo evitare perdite di tempo alla Commissione, non abbiamo difficoltà a precedere i colleghi della maggioranza nell'esprimere il nostro pensiero sulle diverse questioni. A me pareva che da parte vostra dovesse esservi una decisione in merito all'articolo 3.. Se volete subordinare ogni dichiarazione a quello che diremo sul resto della questione saremo i primi a parlare.

Per quanto riguarda l'emendamento da me preannunciato sulla requisizione vogliamo chiarire la nostra posizione. Non siamo in ogni caso per la requisizione. Noi diciamo: se non è la requisizione l'istituto attraverso il quale dobbiamo garantire i bieticoltori per la consegna delle barbabietole agli industriali, mettiamo pure da parte questa nostra richiesta, e cerchiamo un'altra via d'uscita. L'interessante è che nella legge ci sia un articolo che faccia comunque obbligo agli industriali di ritirare tutte le barbabietole della produzione 1961. Se non è possibile in questa Commissione trovare un accordo che dia questa garanzia ai bieticoltori, non potremo fare a meno di portare la legge in Aula. Questa è la nostra posizione al riguardo.

TRUZZI, *Relatore*. Sono costretto con rammarico a constatare come risultasse fondata la nostra perplessità ad esprimerci; poiché questa mattina i colleghi dell'opposizione non avevano dato una risposta definitiva, ma avevano lasciato intendere che forse non avrebbero insistito su questa proposta.

Ora mi pare – se non vado errato – che torniamo daccapo poiché si vuol introdurre nella legge un elemento che – voi ben sapete – è uno dei motivi per cui è stata dichiarata incostituzionale la legge n. 490 del 1959, e quindi noi ricadremmo se l'accogliessimo nei motivi che ci hanno messi in difficoltà.

Io ho ripetutamente detto (e questa mattina l'abbiamo detto un po' tutti) che queste proposte di legge hanno scopi limitati nel tempo e nelle dimensioni; che si tratta di porre rimedio ad una situazione contingente. Si tratta di regolamentare la campagna già in corso, con quel poco che è contenuto in queste proposte e che noi vogliamo sostituire al « niente » attuale. Voler adesso affrontare il problema in modo integrale significa non voler far nulla, e affrontare la campagna prossima praticamente con nessuna disciplina, nessuna difesa per i bieticoltori.

Poste così le cose, ci è sembrato che mettendoci d'accordo di affrontare il problema della disciplina della bieticoltura in modo razionale e completo alla ripresa dei lavori parlamentari, potevamo adesso approvare questi strumenti che regolano in modo contingente

una situazione che è venuta a crearsi dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tutta la disciplina esistente.

Questa mattina l'onorevole collega Bignardi aveva esortato a lasciare almeno le cose come sono, salvo per ognuno di noi il diritto di affrontare alla ripresa parlamentare il problema della disciplina integrale della bieticoltura e degli zuccherifici. Lo stesso collega Bignardi aveva detto che ci sono questioni di principio sulle quali ci riserviamo di dare il nostro parere quando il Governo provvederà a regolare in modo organico tutto il settore. A queste conclusioni noi eravamo arrivati pressappoco con la completa adesione di tutti. Ora la proposta dell'onorevole Magno mi pare si scosti da questa posizione. Noi abbiamo ripetuto che lo strumento predisposto può anche non essere completo; ma abbiamo anche detto che la situazione della produzione in atto e ciò che stanno facendo gli zuccherieri ci dànno la sicurezza che non ci saranno le difficoltà paventate.

Non si vuol forzare nulla con la nostra proposta di legge: si tratta di vedere se vogliamo, nel breve lasso di tempo che ci rimane, offrire ai bieticoltori questo strumento limitato e contingente; e se non vi riusciamo vuol dire che lasceremo il settore privo di qualsiasi disciplina.

Questa la situazione. Se l'onorevole collega Magno ritiene che possiamo andare avanti in questa direzione, sia pure con la riserva che poi si penserà ad approfondire il problema nel complesso, credo che noi possiamo procedere speditamente. Se invece gli onorevoli colleghi ritengono di dover esigere assolutamente diverse garanzie ed inserire nuove norme nella legge in esame, ciò significa che purtroppo non se ne farà nulla.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci troviamo a dover esaminare una questione grave, oltreché importante, e che pone molti settori della nostra agricoltura in una posizione di particolare difficoltà, derivante dal fatto che la Corte costituzionale un mese fa ha dichiarato incostituzionale la legge n. 490 del 1959, in base alla quale finora si è operato. Dobbiamo quindi fare del nostro meglio per ovviare a questa contingenza sfavorevole.

Siamo chiamati a prendere una decisione a campagna bieticola già iniziata, cioè nell'imminenza delle consegne – da parte dei bieticoltori – del prodotto agli zuccherifici. Allo stato attuale non è possibile, anche in via legislativa, operare attraverso una completa programmazione, la quale implicherebbe la determinazione delle superfici ed altre cose che in questo momento non possiamo fare, perché la sentenza della Corte costituzionale è intervenuta troppo tardi perché si potesse ancora provvedere tempestivamente.

La sentenza della Corte costituzionale è orientata nel senso che la programmazione, anche a norma dell'articolo 41, terzo comma, della Costituzione, deve precedere la campagna. Ma esamineremo anche la sostanza di questa affermazione quando studieremo gli altri provvedimenti – proposte Bonomi e Magno – che sono all'ordine del giorno per una delle prime sedute alla ripresa parlamentare. Vedremo allora se e fino a qual punto potremo aderire alle affermazioni della Corte costituzionale. Ad ogni modo in questo momento la Corte ha dato delle indicazioni perentorie e non possiamo pensare a fare una programmazione vera e propria. Sono stati stipulati degli accordi, dei contratti, impegni di coltivazione ed impegni di consegna agli zuccherifici delle bietole prodotte; impegni da parte degli zuccherifici a ritirare queste bietole a condizioni che variano nella dicitura dei singoli tipi di contratto; condizioni che in alcuni contratti sono precisate, mentre in altri – e mi pare siano la maggior parte – sono legate alle determinazioni del Governo, mentre in altri ancora sono fatte con riserva.

Ora, che cosa può fare il Parlamento il quale si rende conto che è necessario intervenire in questo settore secondo certe linee che il Parlamento stesso persegue ormai da tre anni? Il Parlamento può fissare il prezzo, che è l'elemento essenziale del contratto, e può fissare le condizioni fondamentali del contratto stesso.

Le proposte che sono al nostro esame infatti non fanno che fissare un prezzo, che è lo stesso che si è determinato e praticato in questi ultimi anni, e sulla base del quale sono avvenute praticamente le contrattazioni. Infatti quando dette contrattazioni sono intervenute, la legge del 1959 era operante, in quanto la sua dichiarazione di incostituzionalità è intervenuta successivamente.

In sostanza, quindi, si fa riferimento ad un prezzo che non è fondato su elementi che non conosciamo, ma è fondato invece su elementi molto noti, e cioè gli impegni di coltivazione, la estensione delle coltivazioni stesse e su altri dati di fatto già noti. È un prezzo che è già stato analizzato in sede tecnica, sede in cui sono stati fissati anche i riferimenti in base ai quali deve aver luogo la sua applicazione.

Ora, introdurre – onorevoli colleghi – una norma con la quale si dichiari la obbligatorietà della ricezione delle bietole da parte degli zuccherifici, in una situazione di questo genere mi pare possa incontrare delle serie difficoltà. D'altra parte la situazione di fatto che è stata descritta questa mattina da voi tutti, e soprattutto dall'onorevole rappresentante del Governo che ha una più generale conoscenza delle cose, è questa: la campagna bieticola si presenta quest'anno con una produzione tale da invogliare gli zuccherifici a ritirare tutto quanto è possibile. La produzione è infatti scarsa ma con alta resa zuccherina.

Mi pare quindi che non sia veramente il caso di introdurre una norma che si presta a difficoltà di vario genere, mentre appare escluso che almeno per quest'anno si debba verificare la situazione alla quale la norma stessa tenderebbe ad ovviare. Questo dico in tutta sincerità. Quello che interessa di stabilire è il prezzo; prezzo che gli organi del Parlamento responsabili in questa materia ritengono prezzo minimo e non massimo. Questo deve essere affermato inequivocabilmente: le esigenze economiche e sociali dei nostri agricoltori richiedono che alle bietole sia assicurato un prezzo minimo stabilito dalla legge.

E veniamo all'altro elemento introdotto dall'emendamento preannunciato da alcuni onorevoli colleghi: alla possibilità di requisizione degli stabilimenti. È un problema che si può porre, ma mette noi, come legislatori, di fronte a questioni di regolamento. Non siamo noi che possiamo decidere in materia. Questo è un argomento – ho già detto – sul quale debbo sentire preventivamente il Presidente della nostra Assemblea; come certamente dovranno essere sentite preventivamente le commissioni competenti, fra le quali la Commissione Giustizia. E non entro nel merito – onorevoli colleghi – della proposta.

D'altra parte, possiamo noi lasciare irrisolto questo che è uno dei problemi fondamentali della nostra agricoltura in questo momento? È una cosa che, per quel che possa valere il mio pensiero, non riterrei sia il caso di fare.

Mi pare che sulla questione della resa reale ci fosse una generale riserva. Non è questo il momento di analizzare a fondo il problema che pure presenta dei lati molto allettanti per quel che riguarda i bieticoltori e la loro produzione. Non è il momento anche perché si porterebbe ad analisi molto più approfondite, e infine perché il prezzo fissato dalla proposta Bonomi è stato fissato con il riferimento ad una certa resa convenzionale, e la sua variazione potrebbe spostare tutta l'economia dell'annata. Mi pare che per questo aspetto della questione ci fosse un certo accordo di rinviare l'esame della questione stessa che è molto importante, ad un successivo esame di carattere generale del problema.

Mi pareva che rimanesse la questione della rappresentanza, cioè di quell'articolo 3 della proposta Bonomi in cui si dice che la percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata per la lavorazione a zucchero, e la relativa polarizzazione media generale di campagna, come pure il peso e la percentuale di tara delle stesse partite, vengono accertati in contraddittorio, secondo le modalità in vigore nelle precedenti compagne, tra le società saccarifere ed i coltivatori interessati.

La difficoltà è costituita dal secondo comma, dove si dice che: « ...le parti possono altresì farsi rappresentare rispettivamente dalle Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da determinarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio.

« Le spese di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

Per la rappresentanza prestata ai coltivatori nelle operazioni di analisi e di controllo spetta all'associazione rappresentante un compenso nella misura del 2,50 per cento, da trattenere, per il tramite delle società interessate, sull'importo delle barbabietole consegnate da ognuno dei coltivatori rappresentati ».

Mi pare che la difficoltà maggiore fosse costituita da questo secondo comma dell'articolo 3 in cui si stabilisce che la rappresentanza debba realizzarsi in una certa maniera attraverso le associazioni maggiormente rappresentative da designarsi con decreto dei ministri interessati.

Ora, per superare queste difficoltà, penso che potremmo tacere su questo punto e lasciare cioè che valgano in questa materia i principî generali della rappresentanza. Il cittadino coltivatore potrà o recarsi direttamente ad operare il controllo delle consegne, oppure avvalersi di quegli organi che egli ritiene possano essere per lui più confacenti. Questa potrebbe essere una soluzione che a mio modo di vedere potrebbe consentire di superare anche questa difficoltà. Le altre questioni poste,

di maggiore portata, le esamineremo fra due mesi, quando conduremo l'esame approfondito della materia. Mi pare che in questo modo potremmo dare al settore bieticolo quella disciplina che esso attende; perché lasciare assolutamente indifesi i bieticoltori in questo momento in cui è stata dichiarata una carenza legislativa costituirebbe una grossa responsabilità da parte nostra.

È questa una proposta che faccio come Presidente della Commissione.

MAGNO MICHELE. Onorevole Presidente. Non mi sembra giusto porre la questione nei termini in cui l'ha posta l'onorevole collega Truzzi. Se vogliamo dare ai bieticoltori la possibilità di veder rispettato un certo prezzo obbligatorio da parte degli industriali – egli dice – dobbiamo approvare la legge in Commissione. Questo non è esatto: noi diciamo che se non possiamo dare una soluzione in Commissione a questo problema, in pochi giorni sarà possibile dargliela attraverso la discussione in Aula.

Con questo vogliamo dire che se non riusciamo a raggiungere un accordo in Commissione, ci vedremo costretti a portare la legge in Aula; ma non pensiamo per questo di lasciare indifesi, anche per quanto riguarda il prezzo del prodotto, i bieticoltori italiani. Noi pensiamo di poter ottenere attraverso l'Aula entro due o tre giorni una buona legge sulla bieticoltura. In ogni caso prima delle ferie estive Camera e Senato debbono approvare una legge a favore dei bieticoltori.

Però – sia che essa sia approvata in Commissione, sia che sia approvata in Aula – riteniamo che in ogni caso questa legge debba garantire i bieticoltori soprattutto per quanto riguarda il ritiro delle barbabietole della produzione 1961. Questo è quanto noi sosteniamo.

PRESIDENTE. Onorevole Magno, neanche l'Aula potrà fare certe concessioni.

MAGNO MICHELE. Onorevole Presidente, la Corte costituzionale si è pronunciata più sulla questione dei prezzi che su tutte le altre. Ora non comprendiamo perché sia costituzionale legiferare sul prezzo e non sia costituzionale legiferare sull'obbligo del ritiro di tutte le barbabietole da parte degli industriali. Quando noi facciamo riferimento all'istituto della requisizione – che non è nuovo nella legislazione italiana – noi non vogliamo neppure che nella legge vengano fissate delle sanzioni a carico degli industriali; vogliamo che quando un industriale in nome dei suoi interessi non trovi possibile utilizzare a pieno il potenziale di uno stabilimento e si corra quindi a rischio di perdere una parte della produzione bieticola, lo Stato intervenga per evitare il danno alla categoria dei bieticoltori. La Costituzione della Repubblica italiana non ci vieta di legiferare in questi termini. Noi diciamo che dopo che la Corte costituzionale con una sua sentenza ha annullato leggi e decreti che regolavano questa materia, è dovere del Parlamento di intervenire tempestivamente – e ciò è possibile anche rimettendo la questione all'Aula – per dare un minimo di garanzia ai bieticoltori per quanto riguarda il prezzo e per quanto riguarda il ritiro del loro prodotto da parte degli industriali. Se stabilissimo il prezzo e non ci occupassimo del resto ci burleremmo dei bieticoltori italiani e non possiamo prevedere cosa potrebbe accadere allora nelle prossime settimane.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra e la mia attenzione, per chiarire le idee, su quello che mi pare sia stato il criterio fondamentale seguito dai presentatori della proposta di legge.

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale essi si sono posti questo tema: cerchiamo di dare una disciplina alla campagna bieticola 1961 evitando di incorrere ancora una volta in situazioni tali che possano determinare un nuovo ricorso alla Corte costituzionale e quindi un annullamento della nuova legge.

Risulta chiaro che la dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce la legge perché la programmazione, anziché essere fatta per legge, viene affidata all'organo esecutivo. Le rimanenti parti della legge in tanto cadevano in quanto erano – dice la Corte costituzionale – connesse intimamente con tutta la legge. Esse tuttavia non sono incostituzionali, ed i proponenti hanno quindi cercato di includere nella loro proposta di legge quelle norme che non facevano parte del gruppo di norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte. In questo modo essi pensano – e noi siamo d'accordo su questo giudizio – di fare una legge che non possa essere inficiata di illegittimità costituzionale.

Allora quale scopo otteniamo? Quello assai importante di non lasciare senza disciplina questa campagna bieticola, e di risolvere il problema fondamentale dei prezzi. Perché – come ho detto questa mattina – tutto può avvenire: anche che un industriale non ritiri tutto il prodotto; ma dato che la superficie coltivata a barbabietole è inferiore a quella fissata con decreto ministeriale; dato

l'andamento della campagna e le previsioni del raccolto e la constatazione che di fronte ad un minor quantitativo prodotto vi è una maggior resa zuccherina, pensiamo che non dovrebbero sussistere difficoltà circa l'assorbimento dell'intera produzione di quest'anno.

D'altra parte, se si volesse introdurre una norma come quella proposta dagli onorevoli colleghi Magno ed altri, cioè la requisizione degli stabilimenti nel caso in cui non fossero ritirati tutti i quantitativi di bietole corrispondenti al potenziale produttivo, a me pare che – a parte le considerazioni di merito (quale è l'effettivo potenziale di uno stabilimento? vi sono degli stabilimenti nuovi che sono in « rodaggio » e lavorano quantitativi ridotti) – nella legge non viene neppure indicato quale sarebbe l'organo tecnico destinato a stabilire quali siano i potenziali produttivi da giudicare.

Ma, a parte queste difficoltà d'ordine pratico, penso che forse proprio con questa norma noi andremmo a ricadere in uno di quei casi che la Corte costituzionale ha preso in considerazione ai fini della dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge; e non tanto per la requisizione in sé, quanto per il fatto che la requisizione sarebbe in dipendenza della non produzione di bietole secondo determinati quantitativi, il che implicherebbe una programmazione fatta *a posteriori*.

E allora dunque per quale motivo, non avendone manifesta esigenza, dobbiamo incorrere nel pericolo di creare una disciplina che a brevissima distanza di tempo potrebbe incappare in un nuovo pronunciamento di illegittimità costituzionale?

In sostanza – e per concludere – vorrei pregare gli onorevoli colleghi di aderire alla richiesta del Presidente e a quella del Relatore, approvando la proposta di legge che prevede la disciplina di prezzi e si riferisce al sistema precedente; che in fondo non è stato inficiato perché la decisione della Corte costituzionale non riguarda il prezzo; e quindi avremo anche la salvaguardia di riferirci ad un prezzo che era in vigore al momento in cui i bieticoltori hanno iniziato la loro attività.

La proposta richiama inoltre le più importanti clausole contrattuali già vigenti all'epoca in cui era in vigore quella determinata legge; e quindi in sostanza mi sembra che i proponenti abbiano seguito da una parte la via della massima cautela per evitare un nuovo pronunciamento della Corte, e dall'altra abbiano rispettate le norme più essenziali ed importanti per salvaguardare gli interessi dei coltivatori.

CACCIATORE. Onorevoli colleghi, nell'intento di dirimere le difficoltà che si sono presentate, io preannuncio il seguente emendamento firmato da me e dal collega Avolio:

« Ogni stabilimento saccarifero è tenuto a ritirare l'intero quantitativo di bietole prodotto con le sementi consegnate a ciascun produttore ».

Normalmente la produzione delle barbabietole viene conseguita col seme che ciascuno stabilimento consegna ai singoli coltivatori.

Ora se io – e mi riferisco anche al Codice civile – consegno un determinato quantitativo di seme, vuol dire che obbligo il coltivatore che lo riceve a coltivare una zona di terreno proporzionata al quantitativo di seme ricevuto.

Si dirà: ma l'emendamento non è appoggiato da alcuna sanzione. Rispondo che c'è una sanzione civile in quanto il coltivatore ai sensi di questo articolo potrà intentare un giudizio civile per risarcimento danni nei confronti dello stabilimento che non ritira l'intero quantitativo prodotto.

BIGNARDI. Devo fare preliminarmente una obiezione a questo emendamento concernente l'obbligo del ritiro del prodotto da parte degli zuccherifici. Per poter stabilire un obbligo di ritiro stando in un contesto di certezza di diritto, bisogna che sia noto anche il punto di partenza. Cioè è possibile nell'ambito del diritto positivo stabilire che deve essere ritirato un certo quantitativo conosciuto fin dall'origine; ma non è possibile, a conclusione di una campagna bieticola, dire: « ... quel qualunque quantitativo che sia prodotto deve essere ritirato ». A parte il fatto che personalmente sono convinto che la questione in concreto non si ponga nei termini prospettati or ora, nella campagna bieticola 1961, noi diamo solo un ulteriore argomento per invalidare una legge che è già notevolmente zoppicante.

Ad ogni modo, di fronte all'emendamento presentato dall'onorevole Cacciatore, in via preliminare sorgono due obiezioni: la prima è che ad un certo momento si potrebbe limitare il ritiro alla resa media del seme consegnato, e allora l'emendamento potrebbe costituire una garanzia non sufficiente; mentre potrebbe esserci una aggiunta di bietole prodotte con seme non ritirato presso lo stabilimento, ed è impossibile sceverare le une dalle altre.

Tanto più che resterebbero fuori da questo assorbimento di prodotto proprio quei bieticoltori che, avendo utilizzato quel particolare seme che non ha bisogno di scompagnature, non verrebbero coperti dalla disposizione presentata dall'onorevole Cacciatore. Ad ogni modo l'emendamento è stato presentato: sarà bene esaminarlo a fondo.

MICELI. Credo che l'emendamento Cacciatore sposti completamente la questione e la faccia vedere sotto un punto di vista nuovo. Le nostre preoccupazioni sulla necessità di un intervento statale scompaiono perché si creano qui premesse di un obbligo e di un diritto: un obbligo al ritiro delle barbabietole, e un diritto da parte di colui che ha ricevuto il seme e lo ha coltivato.

Quello che dice l'onorevole Cacciatore ha un fondamento perché dietro l'atto di contrattazione preliminare c'è un piano di lavorazione fatto dallo zuccherificio, il quale su questa base distribuisce il seme, tenendo conto del fabbisogno del suo ciclo di lavorazione e tenendo conto anche di quello che aveva stabilito il decreto circa la suddivisione in zone. Quindi lo zuccherificio all'atto della consegna sapeva presumibilmente quanto prodotto ne sarebbe derivato.

Ora se noi questo, che è implicito nel contratto, lo rendiamo esplicito nella legge, stabilendo un obbligo da parte dello zuccherificio ed un diritto da parte dei bieticoltori, non contravveniamo ad alcuna norma, né in questo caso potrebbe intervenire la Corte Costituzionale in quanto non abbiamo stabilito clausole nuove, né poste delle limitazioni.

D'altra parte dal punto di vista pratico voi dite che quest'anno la produzione media è inferiore alla normale; e allora vuol dire che ogni zuccherificio si troverà di fronte ad una resa inferiore a quella prevista; ed in questa ipotesi non vi sarà alcuna opposizione.

Vi è l'obiezione dell'onorevole Bignardi relativa a coloro che non hanno ricevuto il seme dagli zuccherifici. Non conosco il numero di questi pionieri, ma credo che anche loro abbiano stipulato dei contratti; altrimenti non è possibile salvarli.

BIGNARDI. Erano inseriti nei piani delle colture.

MICELI. Ma quei piani ora non sono più validi; quindi questi pionieri sarebbero in ogni modo esclusi.

PRESIDENTE. Noi ci troviamo in questa situazione: è facile fare delle leggi, ma alle volte, è difficile intervenire tempestivamente. Veda, onorevole Miceli, vi sono dei particolari che prestano il fianco all'annullamento della legge. Basta che ci sia un elemento giuridico costituzionalmente non corretto perché la Corte Costituzionale invalidi una legge.

CACCIATORE. Vorrei fare una precisazione, e cioè che ci si riferisce soltanto a questa campagna.

TRUZZI, *Relatore*. Vorrei dire poche cose al collega Cacciatore. Se noi approvassimo l'emendamento da lui preannunciato, approveremmo un emendamento nel quale si prescrive la quantità di bietole che dovrebbero ritirare gli zuccherifici, commisurandole al seme che è stato distribuito però, si badi, proprio in base ad una programmazione che determina una certa superficie per ogni provincia e che deriva a sua volta da una legge che è stata dichiarata incostituzionale.

Io ritengo che approvare questo emendamento sarebbe un mettersi apertamente contro le deliberazioni della Corte; e siccome il Presidente ha dichiarato che noi non intendiamo farlo, io ritengo, da parte nostra, che farlo costituirebbe veramente un errore.

CACCIATORE. Ma allora come volete uscire da questa situazione?

BIGNARDI. Abbiamo già detto che l'iniziativa ha il valore di un rattoppo.

PRESIDENTE. Che cosa interessa a noi stabilire in questo momento? Interessa stabilire qual è il prezzo delle barbatietole. Se volessimo interpretare i contratti intervenuti tra gli industriali ed i bieticoltori, allo stato degli atti, non potremmo farlo: avremmo potuto intervenire solo con una programmazione preventiva. Ma al punto in cui siamo, la programmazione non possiamo più farla né possiamo riferirci a quella fatta, perché la Corte Costituzionale l'ha dichiarata incostituzionale, e noi daremmo *a posteriori* un valore coattivo ad una programmazione che non possiamo più fare; cadremmo quindi in una palese contraddizione.

MAGNO MICHELE. Che valore ha questo?

PRESIDENTE. Noi abbiamo già dei contratti stipulati fra le parti, ed interveniamo per inserire in questi contratti l'elemento prezzo, ma sostanzialmente li lasciamo come sono. Non crediate che la nostra sia una preoccupazione di scarso rilievo; essa è sostanziale; noi non vogliamo offrire il fianco all'annullamento della legge.

BARDINI. Io vorrei aggiungere che per quanto riguarda la Toscana, la questione ha

dato luogo ad una interpellanza; le consegne del seme sono state fatte sulla base di una dichiarazione prefissata dagli stabilimenti, che esclude un obbligo di ritirare il prodotto da parte degli zuccherifici. Io domando e ripeto come intendiate uscire fuori da questa situazione.

PRESIDENTE. Dal punto di vista legislativo non possiamo attuare una programmazione. Perché ciò significherebbe obbligare le industrie saccarifere a prendere le barbabietole anche se non le vogliono e questo noi non possiamo farlo.

MAGNO MICHELE. Se è così, quando ella ha fissato il prezzo, onorevole Presidente, e le industrie saccarifere non ritireranno le barbabietole, cosa le rimane da fare?

TRUZZI, *Relatore*. Questa è un'ipotesi assurda. Io non so per quale motivo gli industriali zuccherieri dovrebbero tenere i loro stabilimenti inutilizzati per il solo gusto di fare un dispetto a qualcuno.

MONTANARI SILVANO. Ma allora perché precedentemente avete agito in modo diverso? Quando vigeva la legge 7 luglio 1959, n. 490, gli zuccherifici erano in grado di fare un doppio prezzo delle barbabietole e lo faranno ancora quest'anno. Essi vogliono pagare il prodotto al prezzo più basso; questo è il loro interesse.

TRUZZI, *Relatore*. Voi partite da un'ipotesi assurda e allora non è più possibile ragionare tranquillamente.

PRESIDENTE. Noi siamo nella particolare condizione di dover intervenire con una legge a campagna già iniziata. Se avessimo potuto progettare una certa programmazione prima della campagna, avremmo potuto agire in modo sicuro. Oggi possiamo agire solo in maniera diversa e limitata.

CACCIATORE. Onorevole Presidente, secondo lei, gli stabilimenti saccariferi erano forse obbligati a dare un certo quantitativo di seme?

PRESIDENTE. No.

CACCIATORE. Se non vi era obbligo e l'han dato, allora si è costituito un contratto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, noto con rammarico che l'interruzione di questa mattina non ci ha fatto progredire gran che nella discussione. La sospendo di nuovo, pertanto, per esperire un nuovo tentativo di accordo.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle 18,45*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di comunicare alla Commissione le conclusioni cui sono giunti.

MAGNO MICHELE. Siete voi della maggioranza che avete chiesto una interruzione di un quarto d'ora. Noi non abbiamo che da ripetere ciò che già abbiamo detto.

CACCIATORE. Se la maggioranza accetta il mio emendamento continueremo l'esame del provvedimento in sede legislativa; se invece il mio emendamento sarà respinto avanzeremo la richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento.

MICELI. Onorevoli colleghi, il Presidente ci ha invitato a chiarire il nostro punto di vista. Ora queste chiarificazioni che intercorrono tra noi devono essere non formali, ma sostanziali. Poiché il Presidente ha dichiarato che l'emendamento Cacciatore, che è nuovo ed accettabile anche per me, non è accettabile a causa della sentenza della Corte costituzionale, noi abbiamo pensato che l'unica soluzione è quella di andare in Aula e ci pare, ciò dicendo, di essere stati chiari e precisi.

CACCIATORE. Chiedo anzi che il mio emendamento sia votato, senza di che non appoggerò la richiesta di rimessione all'Assemblea.

MAGNO MICHELE. Stando così le cose, a mio avviso, dobbiamo esaminare i diversi articoli del provvedimento e i diversi emendamenti presentati per poi arrivare all'emendamento Cacciatore.

CACCIATORE. Desidero precisare ulteriormente che stamattina sono intervenuto nella discussione allorché il gruppo democristiano e il gruppo comunista avevano assunto due posizioni molto rigide per cui si rischiava la rimessione in Aula del provvedimento.

L'emendamento che ho presentato mirava allo scopo di conciliare queste due rigide posizioni al fine di poter continuare l'esame della proposta di legge in sede legislativa senza andare in Aula: per questo io vorrei pregare la Commissione di accettare il mio emendamento che ci consentirebbe di portare a termine in Commissione, in sede legislativa, l'esame del provvedimento.

TRUZZI, *Relatore*. I colleghi mi scuseranno, ma io desidero fare a questo punto ancora una dichiarazione: le intenzioni dei presentatori del progetto di legge erano intenzioni limitate a far fronte alle necessità più urgenti ed agli aspetti più preoccupanti che sono risultati dal pronunciamento della Corte Costituzionale; non avevano la pretesa di di-

sciplinare compiutamente il settore bieticolo e saccarifero. Ritenevano in questa proposta di poter dare una certa tranquillità ai produttori di barbabietole, e ritenevano anche che se ci fossimo accontentati di questo, avremmo potuto fare approvare la legge tanto alla Camera quanto al Senato.

Abbiamo in tutti i modi cercato di far condividere questa nostra valutazione ai colleghi dell'opposizione, ci siamo sforzati in tutti i modi di trovare un punto d'incontro. I colleghi non hanno ritenuto di aderire a questa valutazione.

A questo punto noi dichiariamo, a scanso di responsabilità, che noi eravamo convinti che approvando anche soltanto questo strumento limitato avremmo dato una non completa, ma, senza dubbio, una certa tranquillità al settore bieticolo. Ma viene a mancare la possibilità di farlo, per l'opposizione dei colleghi che giudicano il problema da un loro punto di vista estremamente particolare.

Dichiariamo che noi intendiamo fare, anche in questa situazione, il tentativo di arrivare in porto prima delle vacanze; ed aggiungiamo che se questo non sarà possibile, noi ne lasciamo la responsabilità a chi ha creato questa situazione.

Giudicheranno i bieticoltori chi ha avuto a cuore, o meno, la loro situazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Le operazioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961, ed i relativi contratti, sono disciplinati dalle norme della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Il prezzo di cessione per quintale-grado delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961, per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 13,20 per cento, è fissato in lire 55,8426.

Qualora la polarizzazione media generale delle barbabietole da zucchero consegnate a tutte le fabbriche risultasse superiore a 13,20 il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale a lire 73,71 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,20	0,7576	15,40	0,7796
13,30	0,7586	15,50	0,7806
13,40	0,7596	15,60	0,7816
13,50	0,7606	15,70	0,7826
13,60	0,7616	15,80	0,7836
13,70	0,7626	15,90	0,7846
13,80	0,7636	16 —	0,7856
13,90	0,7646	16,10	0,7866
14 —	0,7656	16,20	0,7876
14,10	0,7666	16,30	0,7886
14,20	0,7676	16,40	0,7896
14,30	0,7686	16,50	0,7906
14,40	0,7696	16,60	0,7916
14,50	0,7706	16,70	0,7926
14,60	0,7716	16,80	0,7936
14,70	0,7726	16,90	0,7946
14,80	0,7736	17 —	0,7956
14,90	0,7746	17,10	0,7966
15 —	0,7756	17,20	0,7976
15,10	0,7766	17,30	0,7986
15,20	0,7776	17,40	0,7996
15,30	0,7786	17,50	0,8006

L'importo dovuto dalle Società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole, di cui al secondo comma del presente articolo, moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati dai coltivatori medesimi.

All'articolo 2 risulta presentato, dall'onorevole Magno ed altri, il seguente emendamento sostitutivo:

« Il prezzo di cessione delle barbabietole da zucchero agli industriali zuccherieri per la campagna 1961 è fissata in lire 73,71 per ogni chilogrammo di zucchero ed è corrisposto ai produttori agricoli per l'intero quantitativo di zucchero effettivamente estraibile con i più

moderni sistemi di lavorazione dalle barbabietole e dai sottoprodotti ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

« La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata per la lavorazione a zucchero, e la relativa polarizzazione media generale di campagna, come pure il peso e la percentuale di tara delle stesse partite, vengono accertati in contraddittorio, secondo le modalità in vigore nelle precedenti campagne, tra le Società saccarifere e i coltivatori interessati.

Le parti possono altresì farsi rappresentare rispettivamente dalle Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da determinarsi con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio.

Le spese di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle Società saccarifere interessate.

Per la rappresentanza prestata ai coltivatori nelle operazioni di analisi e di controllo spetta all'Associazione rappresentante un compenso nella misura del 2,50 per cento, da trattenere, per il tramite delle società interessate, sull'importo delle barbatietole consegnate da ognuno dei coltivatori rappresentati ».

All'articolo 3 gli onorevoli Magno ed altri hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Ciascun produttore è libero di farsi rappresentare e assistere nelle operazioni di pesatura e prelevamento dei campioni, nelle analisi anche presso i laboratori di proprietà degli industriali e in qualsiasi altra operazione o rapporto con l'industriale acquirente, da una Associazione di categoria, sindacale o economica, di sua fiducia, all'uopo delegata.

Per la rappresentanza di cui al comma precedente spetta all'Associazione rappresentante un compenso che non superi la misura del 2,50 per cento da trattenere per il tramite delle società interessate, sull'importo delle barbabietole consegnate ».

MICELI. Onorevoli colleghi. Io vorrei farvi un richiamo: noi questa mattina ci proponevamo di interrompere il monopolio della rappresentanza esercitato dall'A.N.B., quanto meno sopprimendo ogni riferimento, cioè sopprimendo il secondo comma dell'articolo 6. Perché non accettate almeno questa proposta?

TRUZZI, *Relatore*. Il collega Miceli sa che la proposta si riferiva ad un accordo globale: al punto in cui siamo non è possibile che noi facciamo degli accordi: o l'accordo si fa per tutta la legge, in vista di una sua sollecita applicazione, o io mi dichiaro contrario all'emendamento.

MICELI. Onorevole Presidente. Presento allora in modo formale il seguente emendamento, subordinato all'emendamento Magno:

« *Sopprimere il secondo comma* ».

PRESIDENTE. Ricordo che oltre agli emendamenti Magno Michele e Miceli risultano presentati all'articolo 3 anche i seguenti emendamenti Marenghi e Prearo:

« *Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« Per le consegne ed i ricevimenti restano in vigore le modalità delle precedenti campagne ».

« *Al terzo comma, sostituire le parole*: Le spese di esercizio dei laboratori, *con le altre*: le spese di impianto e di esercizio dei laboratori ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Magno.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Marenghi e Prearo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Miceli, soppressivo del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3 con l'emendamento Marenghi e Prearo accettato dal Relatore e dal Rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione quanto resta dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Ritengo opportuno porre in votazione adesso, considerandolo emendamento aggiun-

tivo, l'emandamento che gli onorevoli Cacciatore e Avolio hanno presentato di cui do lettura:

« Ogni stabilimento saccarifero è tenuto a ritirare l'intero quantitativo di bietole prodotte col seme consegnato a ciascun produttore ».

TRUZZI, *Relatore*. Come ho già detto, ritengo che, approvando questo emendamento, il quale fa riferimento ad un quantitativo di bietole da ritirarsi da parte degli zuccherifici, commisurato al seme distribuito in rapporto al programma stabilito con una legge che è stata invalidata dalla Corte costituzionale, ci accingiamo ad un programma, facciamo riferimento ad un programma che la Corte costifunzionale ha gia invalidato e quindi ci riferia-ad un'entità che non esiste; in definitiva operiamo in modo che riteniamo illegittimo quanto inutile e pericoloso per i bieticoltori.

AVOLIO. La mia opinione, che ha qualche fondamento almeno sul piano pratico, è che nel nostro emendamento non vi è alcun riferimento esplicito alla legge precedente; in esso è detto soltanto in modo chiaro che le bietole da ritirarsi da parte degli zuccherifici debbono essere rapportare alla produzione effettivamente ottenuta in base al seme consegnato a ciascun produttore: questo è un fatto che è nella realtà senza alcun riferimento alla legge; facciamo conto che la legge non ci sia stata e consideriamo il rapporto tra lo zuccherificio da una parte e il produttore dall'altra.

Questa nostra richiesta di consegnare tutta la produzione si collega al semplice fatto che, non facendosi riferimento a quel piano di cui parlava l'onorevole Truzzi, gli zuccherifici, indipendentemente dalla sentenza della Corte costituzionale, hanno consegnato un certo quantitativo di seme ai produttori: in base a questo grave fatto intendiamo fare riferimento specifico alla situazione in corso nel corrente anno ed obbligare gli zuccherifici a ritirare l'intero quantitativo di bietole prodotte.

Questa posizione, da noi sostenuta, potrà avere qualche pecca dal punto di vista giuridico, ma ha i suoi meriti dal punto di vista concreto, sul piano pratico.

PRESIDENTE. Onorevole Avolio, se non erro vi è un solo contratto che si costituisce attraverso una prestazione: il contratto di lavoro, in quanto quando vi è una prestazione di lavoro anche se non esiste un contratto precedente sorge l'obbligo di pagare, ma questo non vale per i rapporti economici che interessano il nostro caso.

I contratti che sono stati stipulati, non so in quale forma, hanno come fondamento quella programmazione che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima; come ha detto l'onorevole Truzzi, tale programmazione, cui si fa riferimento, costituisce la difficoltà giuridica, che si oppone all'emendamento Cacciatore.

AVOLIO. Questo è opinabile, in quanto noi non facciamo riferimento esplicito alla legge precedente.

PAVAN. Vorrei fare una domanda, che suona anche come personale dichiarazione: è ammessa la definizione *a posteriori* di una volontà sopra una volontà già espressa dalle parti contraenti?

PRESIDENTE. Credo che una norma del genere si approssimerebbe di molto alla incostituzionalità.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Cacciatore innanzitutto per le ragioni addotte dall'onorevole Truzzi, il quale sostiene che quando l'onorevole Cacciatore insiste nel dire che gli zuccherifici dovrebbero essere tenuti a ritirare tutte le bietole prodotte col seme da loro fornito ai bieticoltori non tiene presente il fatto che la distribuzione del seme nella scorsa campagna ha avuto luogo in base ad un piano approvato con decreto ministeriale, cioè con un atto dell'autorità amministrativa autorizzato da una legge, che è stata dichiarata incostituzionale.

Alle affermazioni dell'onorevole Truzzi io vorrei aggiungere questa considerazione: oggi i rapporti tra bieticoltori e zuccherifici si presentano in due forme: o sono regolati da un contratto di diritto privato stipulato dalle due parti per il quale gli zuccherifici si impegnano a fornire il seme ai produttori ed a riceverne le bietole prodotte con quel seme: si tratta di uno di quei tipi di contratti che ho citato questa mattina, contratti validi e liberamente stipulati, che le parti contraenti sono tenute a rispettare indipendentemente dall'emendamento Cacciatore.

Viceversa tra i bieticoltori e zuccherifici non vi è alcun contratto e si viene a stabilire una programmazione, perché diamo a colui che riceve queste bietole una programmazione *a posteriori*, rientrando nel campo di illegittimità stabilita dalla Corte costituzionale.

Richiamandomi agli appelli più volte rivolti dall'onorevole Truzzi io domando se intendiamo fare una legge che, senza incorrere in nuove sanzioni di carattere costituzionale, abbia un minimo di possibilità di applicazione o intendiamo fare una legge che, invece, possa essere invalidata?

Noi vogliamo fare gli interessi effettivi dei bieticoltori e dare un minimo di garanzia al

settore bieticolo: per il resto ognuno assuma le sue responsabilità.

Io voglio richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, su due rischi e pericoli cui potremmo andare incontro: primo, non approvare nessuna legge; il Senato infatti chiude il 21, e non si sa se sia disposto a prorogare i suoi lavori per attenderci.

MAGNO MICHELE. Ma noi possiamo chiedere la convocazione della Commissione Agricoltura e foreste del Senato in qualsiasi momento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Senato è un'Assemblea autonoma e la sua convocazione non dipende da noi. Il secondo pericolo è che facciamo una legge che sarebbe costituzionalmente non ineccepibile; oltre a ciò c'è l'urgenza di colmare la lacuna legislativa che si è formata in questo settore. La nostra preoccupazione è quella di dare subito un minimo di disciplina che garantisca i bieticoltori.

CACCIATORE. Se il Governo è preoccupato che sia utilizzata tutta l'effettiva disponibilità di barbabietole, se è preoccupato come noi, cerchi il Governo una via per arrivare a questa utilizzazione; con l'emendamento che ho proposto io, non andremmo incontro a nessun inconveniente.

Desidero vivamente una risposta in merito da parte del rappresentante del Governo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La risposta è semplicissima: se ci fosse stata la possibilità di conciliare il rispetto della sentenza della Corte costituzionale con tutte le esigenze che sono state prospettate in ordine alla regolamentazione completa di questo settore, lo avremmo fatto, lo avrebbe fatto lo stesso Governo di sua iniziativa. Noi ci siamo trovati dinanzi ad una iniziativa di carattere parlamentare: un gruppo di colleghi di fronte all'urgenza di colmare questa lacuna, di fronte alla necessità di rispettare le indicazioni della Corte costituzionale, e nell'impossibilità di risolvere tutte le questioni relative a questo settore in breve tempo, hanno scelto la via più chiara e semplice, vale a dire quella di regolamentare il prezzo, la parte più importante del problema, e richiamare per il resto le condizioni che già preesistevano, e quindi una situazione che già intercorreva tra le parti.

Così facendo, a nostro avviso, si superavano gran parte delle preoccupazioni relative a questa campagna.

Nessuno è in grado di fare esatte supposizioni su quelli che sono gli interessi altrui, ma la superficie è inferiore a quella utilizzata con decreto interministeriale, e non vi sono quindi motivi fondati per ritenere che nell'attuale campagna dovrebbe restare inutilizzato un gran quantitativo di barbabietole: si vanno infatti già facendo sottoscrizioni e contratti, e in qualche zona si cerca di estendere il proprio campo di azione al di là del decreto interministeriale. Tutti questi elementi dovrebbero lasciar supporre che la presente campagna si stia svolgendo senza effettive preoccupazioni.

Comunque, se noi avessimo voluto eliminare ogni preoccupazione avremmo dovuto elaborare una completa disciplina; ecco perché il Governo ha aderito alla impostazione data dall'onorevole Bonomi al problema con le proposte di legge in esame.

CACCIATORE. Mi sembra, onorevole Sottosegretario, che ella non abbia risposto alla mia domanda. Io intendo conoscere in che modo si possano garantire i bieticoltori, perché con la sola fissazione del prezzo noi non risolviamo un bel niente. Si può fissare un prezzo; ma ciò non assicura che il prodotto sarà interamente assorbito.

PRESIDENTE. La sua preoccupazione, onorevole Cacciatore, è preoccupazione effettiva. Tutti abbiamo la preoccupazione di non lasciare le bietole senza destinazione; soltanto che le osservazioni fatte dal Sottosegretario si riferiscono alla situazione in cui ci poniamo per effetto della sentenza della Corte costituzionale. Ed è una situazione di cui non si può non tener conto.

CACCIATORE. Se il mio emendamento è superfluo, nessuno avrà interesse a ricorrere; si può invece ricorrere per il prezzo...

BIGNARDI. Si ricorre anche per il prezzo.

PRESIDENTE. C'è l'articolo 41 della Costituzione che dice che l'iniziativa economica privata è libera, e che solo per fini sociali questa può essere indirizzata e coordinata mediante programmi e controlli opportuni.

MICELI. E la questione dei contratti agrari? Non siamo intervenuti forse per i contratti agrari?

PRESIDENTE. No, la questione dei contratti agrari è diversa.

Secondo me è inutile affrontare questi problemi delicati e difficili, che ci fanno allontanare dalla questione.

CACCIATORE. Noi vogliamo difendere i produttori, voi volete difendere altri interessi.

TRUZZI, *Relatore.* Ma che cosa vogliamo difendere? Noi abbiamo le stesse preoccupazioni che avete voi.

MICELI. Voi avete preoccupazioni che noi non abbiamo. Gli stessi discorsi che fate ora

li avete fatti quando abbiamo approvato la legge del 1959.

CACCIATORE. Mi permetto di insistere perché sia posto in votazione il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

MAGNO MICHELE. A questo punto, non essendo stato accolto l'emendamento dell'onorevole Cacciatore, preannuncio che la nostra parte inoltrerà alla Presidenza della Camera la richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento, corredata del prescritto numero di firme.

Ma prima voglio rendere una dichiarazione.

Da parte nostra sono stati fatti tutti i tentativi possibili per ottenere una sollecita approvazione della legge in sede di Commissione Agricoltura; tuttavia i nostri tentativi si sono rivelati assolutamente infruttuosi.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale noi intendiamo approvare una legge capace di assicurare un minimo di tutela ai bieticoltori italiani di fronte al monopolio saccarifero, sia per quanto riguarda il prezzo, sia per quanto riguarda l'obbligo da parte degli industriali di ritirare tutta la produzione di questo anno.

Stabilire un prezzo, che non è neppure un prezzo minimo, lasciando però agli industriali la libertà di ritirare o meno le barbabietole prodotte, anche se prodotte con lo stesso seme consegnato dagli industriali ai bieticoltori al momento della semina, significa voler creare un precedente molto grave per la legislazione che vogliamo attuare in futuro.

Ciò che ci allarma maggiormente è la interpretazione che voi date della sentenza della Corte costituzionale, la quale ha già di per sé una portata molto grave. Nel Parlamento italiano io ho la libertà di esprimermi a mio piacimento anche nei confronti della Corte costituzionale, che ha voluto scegliere il momento più favorevole agli industriali saccariferi per emettere la sua sentenza.

Voi date alla sentenza della Corte costituzionale una interpretazione che non soltanto coincide con il suo dettato, ma addirittura va al di là di esso: in base alla vostra interpretazione non potremmo più legiferare sulla materia.

L'emendamento dell'onorevole Cacciatore crea in voi delle preoccupazioni, avete detto: non vediamo con quale animo nel prossimo autunno allora voi possiate fare una legge che fissi degli obblighi al monopolio saccarifero, a meno che non abbiate deciso la nazionalizzazione dell'industria saccarifera, per la quale noi ci battiamo e ci batteremo.

L'unica incostituzionalità di cui ci si dovrebbe preoccupare è quella contenuta nell'articolo 3 della proposta Bonomi che vuole ripristinare e rafforzare una posizione di monopolio a favore di una organizzazione coatta, a contenuto obbligatorio; voi volete negare ai bieticoltori la facoltà di scegliere i loro rappresentanti in operazioni di rappresentanza non soltanto di carattere sindacale, ma in operazioni molto delicate in cui si deve stabilire la percentuale di zucchero contenuta in ciascuna partita di barbabietole consegnate per la lavorazione. Noi pensiamo che si debba discutere il provvedimento in Aula anche per difendere la Costituzione, per conquistare e riconquistare il diritto dei bieticoltori alla libertà di associazione e di rappresentanza.

Noi pensiamo che al di là della sentenza della Corte costituzionale la Costituzione del nostro paese e le leggi speciali offrano molte possibilità per obbligare gli industriali a ritirare tutta la produzione bieticola mediante la requisizione degli stabilimenti che vi si rifiutassero, requisizione che noi abbiamo proposto con il nostro emendamento, ovvero in base all'emendamento Cacciatore.

Noi tradiremmo gli interessi dei bieticoltori se ci contentassimo della proposta dell'onorevole Bonomi e se in Aula otterremo una vittoria parziale potremo far conoscere meglio ai bieticoltori le rispettive responsabilità e potremo mostrare loro a cosa miriamo noi e a cosa tendete voi.

BIGNARDI. Desidero riallacciarmi alla parte conclusiva dell'intervento dell'onorevole Magno, il quale ha fatto riferimento ad un presupposto tradimento consumato da noi a danno dei bieticoltori. Convengo con lui che questo rinvio ed il conseguente ritardo rappresenta un tradimento degli interessi dei bieticoltori italiani. Ma io ritengo che il loro buon senso saprà rettamente interpretare chi ha tradito i loro legittimi interessi e qual è quella parte politica che nella ricerca di astruse posizioni ha ritenuto assolutamente irrilevante il deliberato della Corte costituzionale ed ha frapposto un ritardo che può essere esiziale per la campagna bieticola.

Quindi se di tradimento si parla, è tradimento di quella parte politica, che tale responsabilità deve assumersi.

AVOLIO. Le preoccupazioni che il P.S.I. ha espresso e che sono state sottolineate anche dal Presidente della nostra Commissione, sono preoccupazioni su cui non si è riusciti a trovare una posizione concorde. Io non ritorno

sul merito delle nostre impostazioni, ma desidero sottolineare la presa di posizione responsabile del nostro gruppo, che si è manifestata con un'azione svolta per tentare di conciliare le parti, e che si è concretizzata in modo specifico con la presentazione dell'emendamento aggiuntivo di cui è primo firmatario l'onorevole Cacciatore. Desidero precisare che al nostro emendamento noi abbiamo dato questo significato, di avanzare, cioè, una proposta concreta che servisse anche a garantire l'accettazione del prezzo fermo, che può essere garantito unicamente se diamo la possibilità ai coltivatori di consegnare tutta la produzione effettuata in base al seme avuto. Non essendo stata accettata questa proposta, non possiamo far altro, qui, che prendere l'impegno di riportare questa nostra posizione in Assemblea. A questo punto ci riteniamo in dovere di respingere le asserzioni dell'onorevole Bignardi. Come Gruppo socialista noi abbiamo, infatti, assolto con impegno e buona volontà al nostro dovere verso i contadini e i bieticoltori. In questa materia, che da anni stiamo cercando di sistemare in sede legislativa, abbiamo sempre fatto, come socialisti, il nostro dovere. Le proposte che abbiamo fatto non sono astruse, né sono tese a risolvere in maniera astratta problemi che esistono in una realtà che abbiamo sotto'occhio e che ha fornito elementi per la stessa presentazione della proposta dell'onorevole Bonomi. Se non ci fossimo trovati di fronte ad una situazione difficile, non avremmo avuto, infatti, alcuna proposta. A nostro parere, però, il problema non si risolve pienamente seguendo le proposte della maggioranza; e allora faremo ulteriori sforzi nell'Assemblea per giungere ad una soluzione soddisfacente: d'altra parte sono i bieticoltori che debbono giudicare sulla bontà delle soluzioni adottate. E perciò, onorevoli colleghi, noi siamo tranquilli e sentiamo di poter affrontare non soltanto il giudizio dell'Assemblea, ma anche quello dei coltivatori diretti.

TRUZZI, *Relatore*. Di fronte alla gravità della situazione che è venuta a crearsi ed alle dichiarazioni rese da taluni colleghi, desidero ribattere quanto segue. Devo ricordare ai colleghi che le proposte di legge che abbiamo davanti le abbiamo proposte noi, e quindi, se si volesse stabilire una priorità di sensibilità e volontà di rimediare alla situazione, non si potrebbe distruggere questo fatto che noi siamo quelli che vogliamo prima di tutto rimediare alla situazione creatasi con la sentenza della Corte costituzionale. In secondo luogo, data la situazione in cui ci troviamo abbiamo proposto ciò che era proponibile, e lo strumento che abbiamo proposto, ci sentiamo di affermarlo, assicurerebbe la tranquillità nel settore. In questo senso erano orientati il desiderio e l'attesa del settore, e posso parlare di commissioni di bieticoltori che sono venuti ad informarsi se questa legge sarebbe stata approvata: i bieticoltori l'attendevano, erano certi come noi che questo strumento di cui noi siamo i presentatori sarebbe stato in grado di rimediare alla situazione. Dobbiamo dire che se la legge non sarà approvata, la responsabilità noi abbiamo il diritto di riversarla sui colleghi dell'opposizione; essi sanno infatti che il Senato ha già deciso una certa data di chiusura, e la loro richiesta almeno importa un grande rischio, quello di non fare la legge. Hanno fatto quel che hanno fatto sapendo le responsabilità che si assumevano. E quindi abbiamo il diritto di dolerci che dopo aver fatto tutto il possibile per trovare un punto d'incontro, non abbiamo potuto trovarlo. Non siamo riusciti a trovare un minimo di buona volontà, pur nell'urgenza della situazione, da parte dei colleghi dell'opposizione.

MICELI. Per quel che riguarda le responsabilità parlamentari, esse sono consacrate in verbale. Le altre le giudicheranno direttamente i bieticoltori. La prima responsabilità di questa situazione, è bene che resti, consacrato in verbale, è quella derivante dalla posizione assunta dal gruppo della maggioranza, di voler inserire nella legge del 1959 una delega al Gaverno che noi volevamo fosse negata, perché fosse il Parlamento a deliberare direttamente. Ed è stato questo il motivo fondamentale, che ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale.

Quanto alle responsabilità di oggi, la più grave sarebbe quella di illudere i bieticoltori di dar loro una legge che realizzi qualche cosa, che provveda ai loro interessi, elaborando invece una legge che non li tutela. Noi sosteniamo che la legge, così come è stata presentata dall'onorevole Bonomi, non rappresentava che un inganno. L'unico elemento che poteva renderla efficace, non era il prezzo fermo, ma un minimo di obbligo imposto agli industriali zuccherieri per l'accettazione delle barbabietole. Questo si è voluto negare; noi ci siamo sforzati di trovare un accordo, e il fatto che da stamane alle 9,30 siamo arrivati fino ad ora sta a significare che c'era da parte nostra la volontà di giungere a questo accordo. I ripiegamenti successivi su posizioni sempre più concilianti sono stati effettuati da noi e questo risulta non tanto dalle dichiarazioni di voto, ma dalla formulazione dei diversi

emendamenti da noi proposti. Siamo arrivati al minimo irrinunciabile e ci è stato ancora negato, ed è per questo che intendiamo che sia l'Aula a dover decidere; e faremo di tutto affinché l'Assemblea decida presto e accolga le nostre richieste.

Resta solo da decidere sulla seconda proposta di legge Bonomi, quella n. 3153, che siamo disposti ad approvare anche subito.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Durante questo dibattito ho avuto occasione di esprimere l'esigenza che si giungesse rapidamente all'approvazione di questa legge, non potendosi lasciare senza alcuna disciplina il settore bieticolo a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità delle precedenti leggi del 1959 e del 1960, ho avuto anche occasione di dire che la nostra maggiore e più urgente preoccupazione è quella di risolvere il problema relativo alla campagna bieticola del 1961 e che ci riserviamo di risolvere tutta la serie dei problemi del settore bieticolo e zuccheriero alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

Ho aggiunto che la proposta dell'onorevole Bonomi era da ritenersi atta a venire incontro ai maggiori problemi connessi con la campagna bieticola del 1961.

Non so se possa considerarsi illusoria una legge che miri a risolvere i problemi fondamentali di un settore con una certa sicurezza di non essere inficiata di incostituzionalità o se, invece non sia illusoria una legge che, a nostro avviso, non risponde ad alcune esigenze di carattere costituzionale espresse dalla Corte costituzionale.

Per questo motivo il Governo si augura che la Commissione possa approvare al più presto la proposta di legge in sede referente per dare all'Aula la possibilità di approvarla rapidamente a sua volta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il deputato Magno comunica formalmente di aver presentato, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, una richiesta di rimessione all'Assemblea della proposta di legge Bonomi n. 3154, corredata dal prescritto numero di firme. Sospendo pertanto la discussione del provvedimento.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960 (3153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bonomi ed altri: « Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960 », (n. 3153) di cui nella scorsa seduta abbiamo esaurito la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge al quale non risultano presentati emendamenti:

ARTICOLO UNICO.

« Il prezzo di cessione per quintale-grado delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960, per una polarizzazione media generale di campagna del 13,20 per cento, è di lire 55,8426.

Per una polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole da zucchero superiore a 13,20, il prezzo per grado polarimetrico è uguale a lire 73,71 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,20	0,7576	15,40	0,7796
13,30	0,7586	15,50	0,7806
13,40	0,7596	15,60	0,7816
13,50	0,7606	15,70	0,7826
13,60	0,7616	15,80	0,7836
13,70	0,7626	15,90	0,7846
13,80	0,7636	16 —	0,7856
13,90	0,7646	16,10	0,7866
14 —	0,7656	16,20	0,7876
14,10	0,7666	16,30	0,7886
14,20	0,7676	16,40	0,7896
14,30	0,7686	16,50	0,7906
14,40	0,7696	16,60	0,7916
14,50	0,7706	16,70	0,7926
14,60	0,7716	16,80	0,7936
14,70	0,7726	16,90	0,7946
14,80	0,7736	17 —	0,7956
14,90	0,7746	17,10	0,7966
15 —	0,7756	17,20	0,7976
15,10	0,7766	17,30	0,7986
15,20	0,7776	17,40	0,7996
15,30	0,7786	17,50	0,8006

L'importo dovuto dalle società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole, di cui al secondo comma del presente articolo, moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati dai coltivatori medesimi.

È nulla ogni clausola dei singoli contratti stipulati fra coltivatori e industriali zuccherieri, in contrasto con la presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i rapporti contrattuali non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in cosa giudicata».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BONOMI ed altri: « Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960 » (3153):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Provvidenze per l'olivicoltura » (3111):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Aimi, Avolio, Bianco, Bignardi, Bolla, Cacciatore, Casati, Cattani, De Leonardis, Del Giudice, Fogliazza, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gorrieri Ermanno, Magno Michele, Marenghi, Miceli, Monte, Montanari Silvano, Pavan, Prearo, Pucci Ernesto, Sanfilippo, Schiavon, Sodano, Terranova, Truzzi e Vetrone.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI